Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 settembre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 11 *giugno* 1948
registrato alla Corte dei conti il 21 *luglio* 1948
registro Esercito n. 16, *foglio n.* 88.

E' ripristinata a datare dal 3 giugno 1942 all'aiutante di battaglia MELE Francesco fu Felice la concessione della medaglia di bronzo al valor militare, conferitagli con regio decreto 25 novembre 1919 (Bollettino ufficiale 1919, pag. 6720, dispensa 114).

(4058)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1154.

Trattamento economico da corrispondere agli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

CAPO I.

Addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 1.

Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica percepiscono le seguenti competenze:

a) lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità per accreditamenti multipli;

d) l'indennità supplementare di volo limitatamente ai soli addetti, che abbiano diritto all'indennità di volo;

e) le indennità eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinate le sedi degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 3.

Le misure degli assegni di sede, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di volo, sono indicate nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la difesa, e spettano indipendentemente dal grado militare.

Art. 4.

Agli assegni base di sede ed alle indennità per accreditamenti multipli, si applicano i medesimi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico-consolare (escluso l'Ambasciatore ed il Ministro) nella stessa sede dell'addetto.

Per le sedi ove sia previsto un ufficio militare i decreti interministeriali di cui all'art. 3, comma secondo, n. 2, commi terzo e quarto del predetto decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sono emanati anche di concerto col Ministro per la difesa.

Per gli stipendi e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per gli addetti, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

Art. 5.

All'assegno di sede, calcolato in base al precedente art. 4, si applicano le stesse maggiorazioni e le medesime disposizioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

Art. 6.

L'addetto che è accreditato in Stati diversi oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennità per « accreditamenti multipli » per uno solo di detti Stati, e la stessa ridotta alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limite di tre in tutto.

Per gli accreditamenti in più di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, questi non percepisce alcuna indennità.

L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata da cui dipende, lo è anche per una o due altre Forze armate, riceve la predetta indennità completa per il secondo accreditamento e ridotta alla metà per il terzo accreditamento.

E' ammesso il cumulo delle indennità contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere più accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede.

Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza, oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennità per il secondo e terzo accreditamento.

Art. 7.

Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione con le norme stabilite dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, salvo le seguenti modifiche:

1) il terzo comma dell'art. 16 non si applica agli addetti;

2) al comma sesto dello stesso art. 16, le parole « a prestare servizio al Ministero, oppure collocato a disposizione » sono modificate come segue: « a prestare servizio in Italia, o che comunque cessi dall'incarico all'estero »;

3) al comma ottavo del predetto art. 16, alle parole « Il Ministero degli affari esteri » sono sostituite le seguenti: « Il Ministero della difesa »;

4) all'art. 18, comma secondo, in luogo di « Ministro per gli affari esteri » leggasi « Ministro per la difesa ».

Art. 8.

Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:

A) spese per fitto dei locali d'ufficio quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche.

Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione, sarà rimborsato solo l'affitto per i locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio in misura che sarà determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto;

B) spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio quando ad esse non provveda la Rappresentanza diplomatica;

C) spese postali, telegrafiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;

D) spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;

E) spese per lavori straordinari di traduzione;

F) spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;

G) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionali determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi all'addetto.

Tale quota non può in nessun caso superare la metà delle spese medesime.

Il rimborso delle spese previste dal presente articolo è effettuato in base a conti debitamente documentati.

Art. 9.

L'addetto in servizio all'estero conserva per intero, durante la licenza ordinaria, il proprio assegno personale, e le indennità di accreditamento multiplo.

In ogni anno solare l'addetto non può avere più di una licenza ordinaria e per non oltre un mese. Se per ragioni di cumulo ha diritto ad una licenza ordinaria superiore ad un mese, fruisce dell'intero assegno personale e delle indennità di accreditamento multiplo anche per il successivo periodo di licenza ordinaria, ma in ogni caso per non più di due mesi cumulativamente.

Qualora l'addetto venga a trascorrere la sua licenza ordinaria in Italia, ha diritto all'intero assegno personale e alle indennità di accreditamento multiplo per il periodo di cui al comma precedente, aumentato dei giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno che saranno stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265. Il godimento degli assegni suddetti per i giorni di viaggio è consentito una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa.

In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio.

Trascorso il periodo durante il quale competono all'addetto l'intero assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli, detti emolumenti sono ridotti ad un terzo per il tempo successivo, sempre che sia compreso nei limiti della licenza ordinaria spettantegli.

Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria che può spettargli in base alle norme in vigore, egli perde l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli.

Ai fini della corresponsione dell'assegno personale e delle indennità per accreditamenti multipli durante la licenza, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto alla metà, qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa, o comunque cessi dal servizio.

L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero, non ha diritto all'assegno personale e alle indennità per accreditamenti multipli nè durante il periodo di licenza nè per i giorni di viaggio.

L'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.

Art. 10.

L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della sua licenza ordinaria, conserva interi, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli per i primi dieci giorni e ridotti alla metà per un periodo successivo, che non può in ogni caso superare i 50 giorni.

All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico, nonchè l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del terzo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste a suo carico, come se egli fosse in sede.

Art. 12.

Le spese di trasferimento degli addetti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Patria per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti del personale diplomatico.

CAPO II.

Addetti aggiunti ed assistenti.

Art. 13.

All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti.

Gli addetti aggiunti sono prescelti fra gli ufficiali appartenenti a Forza armata diversa da quella dell'addetto; gli assistenti fra quelli della medesima Forza armata dell'addetto o dell'aggiunto.

Art. 14.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinate le sedi degli addetti aggiunti e degli assistenti.

Art. 15.

Agli addetti aggiunti e agli assistenti si applicano le disposizioni di cui al capo I, salvo per quanto concerne la misura degli assegni di sede stabilita nella tabella di cui al precedente art. 3 del presente decreto.

Art. 16.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza.

La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.

CAPO III.

Archivisti degli addetti.

Art. 17.

Gli archivisti degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti sono prescelti tra i sottufficiali e gli impiegati di gruppo *C* del Ministero della difesa.

In casi particolari l'archivista può essere assunto dall'addetto, dagli addetti aggiunti e dagli assistenti tra i connazionali residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della difesa e il gradimento della Rappresentanza diplomatica locale.

Art. 18.

Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede, con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni;

c) le indennità eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 19.

Gli archivisti di cui al precedente art. 17, comma primo, percepiscono gli assegni di sede degli archivisti addetti agli uffici diplomatici e consolari.

Art. 20.

Per la corresponsione delle competenze previste dal precedente art. 18, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Art. 21.

All'archivista inviato dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione con le norme di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 22.

Le competenze spettanti agli archivisti assunti tra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa su proposta dell'addetto o dell'aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno locale che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con gli eventuali aumenti previsti per la situazione di famiglia.

Art. 23.

L'archivista che fruisce di alloggio demaniale o comunque a carico dello Stato percepisce in meno, sull'assegno locale, l'importo dell'affitto fissato di comune accordo tra il Ministero della difesa e quello del tesoro.

In ogni caso tale importo non potrà superare un quinto dell'assegno locale.

Art. 24.

Agli archivisti che effettuano viaggi di servizio è corrisposto il medesimo trattamento previsto per gli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 25.

Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto con le seguenti varianti:

a) la licenza annuale ordinaria dell'archivista non può superare i 20 giorni;

b) agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo è ammesso per un massimo di 40 giorni.

Art. 26.

Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia e vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno di sede, le disposizioni di cui al precedente art. 10. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'art. 24.

Art. 27.

Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

CAPO IV.

Personale locale.

Art. 28.

Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, d'intesa con quello del tesoro, può assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri).

A detto personale viene praticato il trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale dipendente.

Art. 29.

Fuori dei casi previsti dal precedente art. 28, il personale occorrente per i lavori precari è fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica e la relativa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 30.

Nessuna indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa a qualsiasi titolo al personale contemplato nel presente decreto, in relazione o in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

Art. 31.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 32.

Il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1937, n. 2389, è abrogato; ed è abrogata altresì qualsiasi disposizione che preveda l'invio all'estero di attendenti a seguito di addetti militari.

In temporanea deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 (per gli addetti, addetti aggiunti ed assistenti) e 28 (per gli archivisti) del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° maggio 1947, salvo per quanto riguarda la disposizione dell'art. 4, comma secondo, che ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e salvo quanto previsto dal precedente art. 32, comma secondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 82. — FRASCA

TABELLA ANNESSA

Ammontare annuo degli assegni base di sede, delle indennità per accreditamenti multipli e della indennità supplementare di volo per gli addetti, addetti aggiunti ed assistenti.

Addetto in sede di Ambasciata . . .	Dollari	4.600
Aggiunto in sede di Ambasciata . .	»	3.500
Assistente in sede di Ambasciata . .	»	3.000
Addetto in sede di Legazione . . .	»	3.500
Aggiunto in sede di Legazione . . .	»	3.000
Assistente in sede di Legazione . .	»	2.800
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto . .	»	150
Accreditamenti per le altre Forze armate oltre la propria nello stesso Stato in cui l'addetto risiede .	»	300
Indennità supplementare di volo . .	»	720

Visto:

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la difesa
FACCHINETTI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1948.

Conferma in carica dei membri del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei medici, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale medici approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1947, concernente la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale della detta Cassa;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei medici, con sede in Roma, composto come segue, è confermato nella carica per l'anno 1948-49:

Tramontana comm. dott. Giuseppe, membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Merendino dott. Francesco, membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Coppo dott. Edmondo, membro effettivo in rappresentanza dei professionisti e artisti.

Morandi dott. Alessandro, membro supplente in rappresentanza dei professionisti e artisti.

Attilj dott. prof. Sordello, membro effettivo in rappresentanza della Federazione dell'ordine dei medici.

Lombardi dott. Alfredo, membro supplente in rappresentanza della Federazione dell'ordine dei medici.

Roma, addì 25 agosto 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1948.

Sovraprezzo sui terreni espropriati dal Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce la zona agricolo-industriale di Verona;

Vista l'istanza presentata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona anche a nome degli altri enti partecipanti al Consorzio per la zona agricolo-industriale suddetta;

Decreta

Il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, nell'assegnare alle ditte che ne abbiano fatto richiesta i terreni all'uopo espropriati può imporre il sopraprezzo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, nella misura dal 30 al 70 % del valore di esproprio, in rapporto all'ubicazione del terreno rispetto alle opere pubbliche costruite o da costruire per utilità della zona.

Roma, addì 9 settembre 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(4154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 27 agosto 1948, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila), lo stabile di proprietà dei signori Giolai Pietro e Sommavilla Enrico costituito da un fabbricato con annesso terreno, sito in Belluno, piazzale Marconi n. 10, distinto nel catasto fabbricati alla partita 4902.

(4106)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 giugno 1948, registrato alla *Corte dei conti il 20 agosto 1948, registro n.* 21 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vita (Trapani) di un mutuo di L. 185.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4107)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 319, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto (Treviso) di un mutuo di L. 2.980.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4108)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 331, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (Agrigento) di un mutuo di L. 328.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno (Bologna) di un mutuo di L. 2.156.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4110)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 9 settembre 1948:

Alonzo Francesco, notaio nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Marino, distretto notarile di Roma;

Giuliani Andrea, notaio residente nel comune di Apricena, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma;

Cavallaro Carmelina, notaio residente del comune di Frosinone, è traslocato nel comune di Fondi, distretto notarile di Roma;

Mastrogiovanni Enrico, notaio residente nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, è traslocàto nel comune di Roma.

(4158)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci » autotrasporti, con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci » autotrasporti, con sede in Taranto, ed è stato nominato commissario il rag. Albano Amore.

(4133)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Alto Sangro » con sede in Pescasseroli e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1948, è stato sciolto il Consiglio di *amministrazione della Società cooperativa* « Alto Sangro » con sede in Pescasseroli ed è stato nominato commissario il ragioniere Augusto Centofanti.

(4134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

***Diffida per smarrimento* di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Martinelli Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1821 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Sardi Giovanni Maria fu G. B. — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000

Numero ordinale portata dalla ricevuta: 1235 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Cassa di risparmio di Modena — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Mariani Piero di Guido — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Fasolino Roberto fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15085 — Data: 8 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Banco de Italia y Rio de la Plata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 885.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Torreggiani Augusto fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1529 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Giorgi Fanny fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 145.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 472 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Nardi Anfio fu Ademaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1541 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Vaudano Flavio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banca nazionale del lavoro filiale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 131.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1254 — Data: 14 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Giovanni Vito fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 379 — Data: 18 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Naddeo Emanuelina di Abramo maritata Rizzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23691 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23802 — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 14 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aosta — Intestazione: David Francesco di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Mannucci G. Battista fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1951) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Credito Romagnolo di Forlì — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro quinquennale 4 % — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Franzè Domenico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 8 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: de Marzio Vincenzo fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Vilardi Maria Angela fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 912 — Data: 9 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento — Intestazione: De Gasperis Alvaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 12 — Capitale L. 301.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Capuzzello Lucia e Concetta fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita L. 91.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 19 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Sorbelli Eugenia vedova Capucci — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 17 B — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cardinale Ciro fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 4,50 % — Rendita L. 297.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 8 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Piazza Cateno fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1948 - N. 149

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,30
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	69,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,625
Id. 5 % 1936	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a quindici posti di allievo ispettore in prova fra laureati

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1785;
Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1947, n. 233;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204 in data 27 luglio 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.
2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° settembre 1948.
3. — I primi due candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Guaduatoria di merito.

1. Cosso Francesco;
2. Ferretti Mauro;
3. Lazzaro Giovanni;
4. Alfano Filippo;
5. Cerri Tullio;
6. Iacurto Americo;
7. Tammaro Antonio;
8. Milone Ferdinando;
9. Cesari Filippo;
10. Romiti Cesare;
11. De Campora Gaetano;
12. Alessi Renzo;
13. De Luca Ennio;
14. Resta Mario;
15. Giummarra Vincenzo;
16. Della Porta Glauco;
17. Porcasi Ercole;
18. Girardelli Placido.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(4096)

Graduatoria del concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1785;
Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1947, n. 6962;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204 in data 27 luglio 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova.
2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° settembre 1948.
3. — I primi tre candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Graduatoria degli idonei.

1. Ballarini Vittorio;
2. Facani Ugo;
3. Rutigliano Nicola;
4. Rossi Fernando;
5. Tortonese Giorgio;
6. Migliaccio Gennaro;
7. Ferraris Mario;
8. Ricci Enzo;
9. Mariotti Gino;
10. Patelli Luciano;
11. Cianfanelli Ernesto;
12. Paragiani Egisto;
13. Garraffo Antonino;
14. Campani Giov. Carlo;
15. Sartini Adamo;
16. Battelli Angiolo;
17. Tomoli Tito;
18. Palandri Lidiano;
19. De Lorenzi Osvaldo;
20. Giabbani Franco;
21. Bonacchi Franco;
22. Povegliano Franco;
23. Tiberi Franco;
24. Gentile Ugo;
25. Bergamini Romualdo;
26. Polato Giuseppe;
27. Raiconi Dante;
28. Scarsi Guglielmo;
29. Borgucci Wladimiro;
30. Taborelli Gino;
31. Cusimano Salvatore;
32. Sisti Siro;
33. Zanini Giovanni;
34. Bordin Antonio;
35. Zompatori Remo;
36. Salese Salvatore;
37. Citarelli Antonio;
38. Maestripieri Onorato;
39. Pesaresi Ferdinando;
40. Stagetti Loris;
41. Caldoro Pasquale;
42. Priano Andrea;
43. Mossini Felice;
44. Marletta Agatino.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(4097)

Nomina del vincitore del concorso al posto di ispettore principale del Servizio materiale e trazione per la carrozza oscillografica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1947, n. 3311;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/204 del 26 luglio 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' nominato vincitore del concorso per titoli e prova pratica di lingue estere a un posto di ispettore principale in prova da destinarsi al Servizio materiale e trazione per la carrozza oscillografica con residenza a Firenze il dott. ingegner Pier Luigi Bargellini.
2. — La nomina in prova del vincitore deve aver luogo con decorrenza dal 1° agosto 1948.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(4099)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.